

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Rep. n. ... S.P.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE "SALVO D'ACQUISTO" SITO IN VIA AGAZZI

PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno .. del mese di .., presso la
residenza municipale del Comune di Tavazzano con Villavesco in
piazzale XXIV Novembre, n. 1

Innanzi a me dott. .., Segretario Comunale del Comune di
Tavazzano con Villavesco, autorizzato, ai sensi dell'art. 97 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, a rogare
nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono presenti:

- il sig. .., nato a il .., che interviene in
nome e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco,
autorizzato quale responsabile del servizio Territorio e
Ambiente alla firma del presente atto in forza di decreto del
Sindaco del prot. n..... allegato in atti (codice
fiscale 84503320156);
- il sig. nato a(.)il .., in qualità di
con sede legale in (LO), Via n. 2(cod. fisc./
partita I.V.A., che agisce in forma singola.

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica di
contrattare io Segretario Comunale sono certo, fatta espressa
rinuncia di comune accordo tra di loro e con il mio consenso

all'assistenza dei testimoni, a questo atto premettono:

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 21 in data 27.5.2022 è stato stabilito di effettuare il servizio inerente la gestione dell'impianto sportivo comunale "Salvo D'Acquisto" in regime di concessione, procedendo con un affidamento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;
- che con la suddetta deliberazione del consiglio comunale n. 21 in data 27.5.2022, è stato approvato anche il progetto relativo alla Concessione del servizio di gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Salvo D'Acquisto" ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n./reg. gen. in data è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Salvo D'Acquisto";
- che a seguito di gara esperita il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente con determinazione n. Reg. Gen. in data aggiudicava in via definitiva allacon sede legale in (....), Via n. la gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Salvo D'Acquisto";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Art. 1 -

Il Comune di Tavazzano con Villavesco, come sopra rappresentato, affida in gestione alla con sede legale in(.....), Via

..... n., di seguito denominata solamente Concessionario, il seguente bene immobile:

- Centro Sportivo Comunale "Salvo D'Acquisto" sito in via Agazzi, all'interno dell'area di pertinenza del complesso scolastico della Scuola Primaria "Don Milani", costituito da:

- fabbricato ad uso palestra con annesso spogliatoi atleti ed arbitri e relativi servizi igienici, locale deposito attrezzature, completo dei relativi impianti ed attrezzature; l'uso della palestra comunale "Salvo D'Acquisto" risulta idoneo per una capienza fino ad un numero massimo di 200 persone, presenti a qualsiasi titolo, così come stabilito dall'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (attività 65.2.C - 74.1.A del DPR 011/08/2011 n. 151) approvato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Lodi con nota prot. n.8372 in data 18.9.2019;

- fabbricato esterno ad uso spogliatoi e servizi igienici a servizio dei campi da tennis;

- locale con accesso dall'esterno ad uso deposito, e locale con accesso esterno dotato di impianto di riscaldamento e produzione acqua calda per gli spogliatoi e servizi campi da tennis;

- fabbricato ad uso centrale termica completo di impianti di riscaldamento per il campo da tennis coperto;

- n. 1 campo da tennis scoperto e n. 1 campo da tennis coperto con struttura geodetica entrambi dotati di impianti di illuminazione e attrezzature varie necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;

- Area esterna e vialetti di pertinenza pedonali e carrabili

per l'accesso dei mezzi con annesso n. 1 campo da pallacanestro, n. 1 campo da beach volley, n. 1 pista di atletica e pedana per il salto in lungo.

- Art. 2 -

Tale affidamento ha per oggetto la gestione del bene nel suo complesso come sopra individuato, per lo svolgimento di attività di carattere sportivo e ricreativo nell'ambito della destinazione d'uso prevista.

- Art. 3 -

Il Concessionario garantisce il libero accesso ed uso sociale del bene a tutti i cittadini, sia singoli che associati in tutte le forme previste dall'ordinamento giuridico, senza alcuna discriminazione in ossequio alla pari dignità sociale di tutti i cittadini.

L'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ogni volta ne faccia esplicita richiesta, per un numero massimo di 30 giorni, per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dal Concessionario e previo preavviso di almeno 15 giorni.

- Art. 4 -

Il Concessionario si obbliga ad assicurare la corretta gestione del bene, pertinenze, accessori per tutta la durata della convenzione in uno stato di funzionalità e decoro.

Di conseguenza fanno carico al Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e le pulizie.

Le spese connesse alle utenze elettriche, telefoniche, di

riscaldamento, e acqua rimangono in carico al Comune.

Il Comune si farà carico delle opere di straordinaria manutenzione del bene nel suo complesso.

- Art. 5 -

Servizio di pulizia dell'impianto sportivo: il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto; detto servizio comprende:

Pulizie giornaliere:

- Vuotatura dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- Lavatura e disinfezione dei pavimenti, delle pareti a piastrella e degli apparecchi igienici dei bagni e degli spogliatoi;
- Lavatura e disinfezione dei pavimenti atrio di ingresso;
- Eliminazione di orme su vetri e specchi e pulitura con panni adeguati;
- Pulizia degli zerbini e dei tappeti nettapiedi.

Due volte alla settimana:

- lavatura con detergenti specifici del pavimento in gomma della palestra;

Pulizie settimanali:

- Pulizia vetri - porte basse
- lucidatura di tutte le parti metalliche, che lo comportino, di cancelli, porte, finestre, arredi etc.;
- spolveratura degli apparecchi di illuminazione fissi e mobili di tutti i locali e pulitura di tutte le targhe indicative;
- pulizia delle intelaiature e davanzali delle finestre

Nello specifico per la palestra tutte le pulizie dovranno essere effettuate dal Concessionario dopo l'utilizzo, prima dell'inizio delle attività scolastiche, ripristinando le normali condizioni igienico - sanitarie e di manutenzione ordinaria.

La Direzione Scolastica dovrà effettuare la pulizia giornaliera dopo lo svolgimento delle attività didattiche e riconsegnare i locali adibiti alle attività svolte ripristinando le normali condizioni igienico - sanitarie e di manutenzione ordinaria.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'eventuale inosservanza da parte della Direzione Scolastica delle disposizioni sopra descritte

- Art. 6 -

Il Concessionario segnala tempestivamente per iscritto al comune ogni anomalia o guasto che dovesse verificarsi nelle strutture, attrezzature e dotazioni in genere.

In difetto di tali segnalazioni, anche se l'intervento sia di spettanza del Comune, le responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, a causa delle anomalie o guasti di cui al presente comma, incomberanno sul Concessionario.

Nel caso di accertamento di anomalie che possano rappresentare reale pericolo per l'utenza, il Concessionario è comunque responsabile della sorveglianza e dovrà impedire l'uso delle attrezzature e delle strutture interessate.

- Art. 7 -

Il Concessionario, per l'uso temporaneo dell'impianto e delle strutture esistenti al suo interno, da parte di terzi, riscuote le

tariffe di cui all'art. 13 della presente convenzione.

Tale corrispettivo verrà riscosso con apposito bollettario numerato progressivamente, del tipo madre/figlia, con il quale dovrà rilasciare, in occasione di ogni singolo utilizzo, regolare quietanza dalla quale risultino:

- nome, cognome o ragione sociale del soggetto utilizzatore;
- corrispettivo incassato;
- firma del soggetto che rilascia la quietanza e di colui che la riceve.

- Art. 8 -

Il Concessionario non potrà introitare proventi derivanti da pubblicità.

L'affissione di cartelli, striscioni o impianti pubblicitari da parte degli utilizzatori dovrà essere preventivamente autorizzata dal Concessionario.

Al termine di ogni anno il Concessionario dovrà rimettere al Comune il proprio bilancio, nonché un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l'entità dei reinvestimenti, gli impieghi e gli oggetti dei medesimi.

In occasione dello svolgimento di eventuali manifestazioni, il Concessionario si obbliga a munirsi di apposite polizze assicurative per danni prodotti a persone o cose durante lo svolgimento delle iniziative, nonché durante le fasi di allestimento e ripristino del bene connesse alle stesse manifestazioni.

- Art. 9 -

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di tutte le norme

legislative e regolamentari emanate o sopravvenute nel periodo di durata della convenzione, in materia di manutenzione, gestione, custodia e funzionamento del bene nel suo complesso.

Il Concessionario, oltre quanto previsto agli art. 5 - 6 - 7 e 8, assume ogni e qualsivoglia responsabilità dipendente dal mancato rispetto delle norme suddette e comunque dipendenti dalla gestione e dall'uso dei beni di che trattasi.

- Art. 10 -

Garanzie: a tutela di eventuali danni causati a terzi e/o beni di terzi e/o beni del Comune di Tavazzano con Villavesco il Concessionario ha depositato l'allegata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi (ivi incluso il Comune di Tavazzano con Villavesco), per danni che possano derivare a seguito dello svolgimento delle attività all'interno della struttura, di importo pari a € 1.500.000,00. Dei danni cagionati a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura risponderà, in virtù di detta polizza, direttamente il concessionario, sollevando il Comune di Tavazzano con Villavesco da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

Il Concessionario ha prestato inoltre cauzione definitiva di € 10.000,00.=, pari al 10% del valore contrattuale concordato, con garanzia fideiussoria n. rilasciata in data da
.....
agenzia di a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto. La fideiussione prevede espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della preventiva escussione

del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune garantito.

- Art. 11 -

Il Concessionario ha facoltà di realizzare sull'area in questione, a propria cura e spesa, opere di sistemazione ed arredo, con il limite della fruibilità del bene e previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio.

A tal fine il Concessionario si obbliga a presentare, a propria cura e spesa, la documentazione necessaria per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o concessioni previste.

La realizzazione delle opere di cui al precedente comma primo avviene con la direzione lavori a cura e spesa del Concessionario, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Concessionario, tramite apposita comunicazione scritta, dovrà dare notizia dell'inizio e, successivamente della fine lavori, onde dar modo al Comune di verificare la regolare esecuzione degli stessi.

Nel caso in cui le opere di cui al precedente comma primo non siano soggette a titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA, CILA), le stesse dovranno comunque essere autorizzate preventivamente dal Comune.

Per il rilascio di tale autorizzazione il Concessionario dovrà produrre la seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva delle opere che il Concessionario intende realizzare;

b) elaborati tecnici e planimetria esplicativa degli interventi, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Tale documentazione darà modo al Comune, tramite i propri organi tecnici, di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra che verrà trasmessa in forma scritta al Concessionario.

Successivamente e prima di dare inizio ai lavori, il Concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Comune nominando, al contempo, un direttore dei lavori qualificato.

A lavori ultimati, al fine di consentire al Comune la verifica della regolare esecuzione degli stessi, il Concessionario dovrà fornire la seguente ulteriore documentazione:

c) certificazione di fine lavori;

d) certificazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori;

e) eventuali certificazioni inerenti l'attestazione della realizzazione di particolari interventi (impianto di riscaldamento, impianti elettrici, ecc.)

f) ogni altro documento eventualmente richiesto da norme inerenti la destinazione d'uso prevista.

Il Concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi a persone, proprietà pubbliche e private, restando espressamente stabilito che nessuna responsabilità di ordine civile e penale potrà ricadere sulla Amministrazione Comunale.

Le opere realizzate e riconosciute idonee all'uso pubblico verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale senza che il

Concessionario possa pretendere alcun tipo di indennizzo.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di apportare qualsiasi modifica al bene concesso, anche se migliorativa, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Al momento dell'affidamento del bene verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio fra le parti, sullo stato di consistenza del bene medesimo. Il Comune può intervenire direttamente sul bene con opere di investimento o migliorie, informando preventivamente il Concessionario. Sono a carico del Comune i lavori necessari per adeguare impianti e strutture alle normative di sicurezza, prevenzione e quant'altro oggetto di tutela atteso l'uso pubblico del bene.

- Art. 12 -

La presente convenzione ha la durata **di mesi 24 (ventiquattro)** dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto avvenuta in data (atti comunali n.) e non è soggetta a rinnovo tacito.

Tuttavia, anche prima della scadenza, il Comune avrà diritto alla restituzione del bene qualora ciò sia richiesto da esigenze di carattere d'urgenza e/o calamità naturale riconosciuto con apposito atto deliberativo, e comunque per un periodo di tempo determinato che non dovrà protrarsi oltre i tempi richiesti dalle esigenze del caso, o quando il Concessionario si renda totalmente inadempiente agli obblighi assunti con la presente, o in caso di scioglimento della società.

- Art. 13 -

Penalità: nel caso in cui si dovessero constatare ritardi o deficienze nell'esecuzione del servizio imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario, allo stesso verrà addebitata una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la gravità del caso.

Le penalità verranno comunque applicate solo dopo aver contestato all'aggiudicatario l'addebito ed avere valutato le sue eventuali controdeduzioni.

- Art. 14 -

Funzioni di indirizzo e controllo: sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della programmazione complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva locale. Il Comune potrà pertanto effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e accertamenti sull'immobile e sulle modalità d'uso.

Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di indirizzo sportivo in ambito Comunale le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di gestione.

- Art. 15 -

Revoca: La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

- Art. 16 -

Tariffe: le tariffe a carico di terzi per l'utilizzazione del Centro

Sportivo non potranno superare le seguenti:

- Tariffa oraria palestra € 12,00 + IVA
- Tariffa oraria palestra per associazioni senza scopo di lucro e con finalità di assistenza e recupero psicomotorio € 7,00 + IVA
- Tariffa utilizzo palestra per eventi/manifestazioni di carattere ricreativo nel fine settimana (sabato sera/domenica sera): € 300,00 + IVA
- Tariffa utilizzo palestra per eventi/manifestazioni di carattere ricreativo nei giorni festivi: € 500,00 + IVA
- Tariffa oraria tennis: € 10,00 + IVA
- Tariffa forfettaria mensile per l'utilizzo della palestra da parte di associazioni sportive (70 ore mensili) € 600,00 + IVA
- Tariffa forfettaria mensile per l'utilizzo dei campi da tennis da parte di associazioni sportive (50 ore mensili) € 400,00 + IVA

- Art. 17 -

Corrispettivo: Il concessionario verserà al Comune la somma di €00.= (euro/00) da versarsi in 4 rate semestrali, con le seguenti scadenze:

- La somma di €00 entro il
- La somma di €00 entro il
- La somma di €00 entro il
- La somma di €00 entro il

- Art. 18 -

Subappalto: Il subappalto è regolato dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Art. 19 -

Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori: Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Art. 20 -

Risoluzione del Contratto: Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, il Comune potrà dichiarare il Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al ricorrere delle seguenti circostanze:

- mancata attivazione del servizio o interruzione, per ragioni non riconducibili alla forza maggiore, superiore a 5 giorni;
- applicazione di penali in misura complessiva superiore al 10% dell'importo totale netto del Contratto;
- mancata attivazione o mantenimento operativo delle garanzie e coperture assicurative di cui al precedente art. 10 ;

Il Comune potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto in qualunque altro caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi ivi previsti, compreso il mancato rispetto della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento.

Resta inteso tra le Parti che trova applicazione altresì l'art. 108 e l'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Art. 21 -

Esecuzione in danno e manleva: In caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario dovrà tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni costo o onere che ad esso dovesse venire imputato o sostenuto, anche per l'affidamento a terzi del Servizio, per eventuali addebiti dell'eventuale maggior costo sopportato dal Comune, nonché per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- Art. 22 -

Recesso: Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto. In tal caso, trova applicazione l'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario non potrà avvalersi di alcuna facoltà di recesso, salvo quanto previsto dall'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

- Art. 23 -

Fallimento del Concessionario: In caso di fallimento del Concessionario, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

- Art. 24 -

Interpretazione del Contratto: In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con il Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ.

- Art. 25 -

Domicilio del concessionario: il Concessionario dichiara il suo domicilio legale in Tavazzano con Villavesco presso il Centro Sportivo Comunale "Salvo D'Acquisto" sito in via Agazzi, per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione Comunale e deve condurre il servizio personalmente per farsi rappresentare da persona idonea ed accetta alla stessa Stazione appaltante. Ad avvenuta assegnazione della concessione, il Concessionario dovrà fornire al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il nominativo del proprio rappresentante in loco. Il Concessionario rimane l'unico responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

- Art. 26 -

Spese, imposte, tasse: Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- c) il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

- Art. 27 -

Controversie: E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto le parti concordano che competente sarà il Foro di Lodi.

- Art. 28 -

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

- Art. 29 -

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune su "Amministrazione trasparente" e dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli stessi potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali" approvato dal Comune con la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015 allegato e parte integrante del presente contratto.

Il Concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto, in applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165 del 2001 ed in ossequio alle indicazioni contenute sia nel Piano Nazionale Anticorruzione che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza previo accertamento dell'identità personale, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, interamente dattiloscritto, occupa di 9 fogli 18 intere facciate.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario

.....

.....